

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 9

(Principi generali e procedure informatizzate)(4)

1. La pianificazione forestale si ispira ai principi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica e tiene conto delle molteplici funzioni rivestite dal bosco, come individuate dall'articolo 1, comma 1.

(2)

2. Ai fini di cui al comma 1, l'assegnazione di una funzione prevalente a un bosco non può pregiudicare il principio della multifunzionalità e le esigenze di funzionamento del sistema.

3. La pianificazione forestale si attua secondo gli indirizzi del PFR mediante i PGF.

(3)

4. La Regione è autorizzata ad adottare presso la Direzione centrale e ad attuare con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, le procedure informatizzate di raccolta, elaborazione, conservazione e diffusione dei dati riguardanti il settore forestale e la filiera foresta-legno e foresta-legno-energia, per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi, ivi compreso il Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR).

(1)(5)

Note:

1 Comma 4 sostituito da art. 64, comma 3, L. R. 17/2010

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 91, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

3 Parole soppresse al comma 3 da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 24/2016

5 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 24/2016